Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO Annualità 2026

Responsabile di Progetto/ Beneficiario	**Dott. ssa Maria Carla Midena – Direttore Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore /VENETO**
Progetto	***Potenziamento/continuità con le pregresse edizioni***
Obiettivi/interventi di progetto	1. ***Prosecuzione del progetto già avviato;*** 2. ***Creazione o Potenziamento di almeno uno sportello informativo/di ascolto generalista.***
Durata	**12 mesi**
Importo finanziato	**€ 144.592,95**

Il Capo del "Dipartimento per gli Affari di Giustizia" (di seguito anche "DAG" o "Amministrazione") del Ministero della Giustizia

E

Il Beneficiario del finanziamento (di seguito denominato "Beneficiario"): Regione Veneto

Codice Fiscale della Regione (da completare a cura dell'Ente Beneficiario): 1

Nome del Responsabile del controllo/Responsabile unico del Procedimento per il DAG:
dott.ssa Maria Francesca Cerchiara (mariafrancesca.cerchiara@giustizia.it)

VISTO l'art. 1, comma 426, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) sul rafforzamento della rete di assistenza alle vittime di reato;

VISTA la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante "*Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*";

VISTO il provvedimento del Capo DAG recante "***Implementazione delle iniziative progettuali in corso alle quali è stata prestata adesione negli anni 2021 e seguenti. Annualità 2026***" (nota prot. DAG n. 0151255.U del 22.07.2026);

VISTA la tabella di riparto delle risorse dedicate all'iniziativa,

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI

1.1 La convenzione ha per oggetto **la prosecuzione e il potenziamento del/i progetto/i riferibile/i alle edizioni precedenti dell'iniziativa per l'assistenza generalista alle vittime di reato,** in attuazione delle linee di azione e degli obiettivi già concordati con questo Dipartimento.

1.2 L'importo finanziato è pari ad **€ 144.592,95 (centoquarantaquattromilacinquecentonovantadue/95)**

1.3 L'avvio delle attività dovrà essere garantito nell'arco di 12 mesi dalla erogazione del contributo progettuale; il Progetto relativo all'annualità 2026 dovrà essere svolto, anche simultaneamente ad altri progetti eventualmente in corso, fermo restando l'obbligo di rendicontazione separata delle spese sostenute per ogni singola annualità.

1.4 Potrà essere concessa una proroga, esclusivamente su motivata richiesta della Regione, da formalizzare a questo Dipartimento anteriormente alla data della prevista scadenza.

1.5 Il Beneficiario si impegna alle attività di potenziamento/implementazione di cui alla presente edizione (Invito 2026), garantendo un'equilibrata copertura dei servizi/interventi sul territorio di riferimento, nel rispetto delle previsioni di questa Convenzione e della normativa di legge, anche come derivante da fonti sovranazionali; si impegna, in particolare, a garantire che il presente finanziamento non confluisca in forme di elargizioni *dirette* in favore delle vittime di reato, pur destinatarie degli interventi progettuali di assistenza, né si traduca in duplicazioni di indennizzi e/o dazioni già previsti nell'ambito di iniziative pubbliche, finalizzate ad analoghe esigenze assistenziali.

1.6 Laddove alla cessazione delle attività residuassero delle somme rispetto ai fondi assegnati, il Beneficiario si impegna sin d'ora a riversare gli importi non utilizzati alla **Tesoreria dello Stato in conto entrate con imputazione sul capitolo di entrata N.2413 art. 29** denominato "*Entrate derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi anche internazionali da destinare alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari"* – **IBAN IT78D0100003244BE00000002RK** – indicando nella causale, dopo l'indicazione dell'ente versante, la dicitura "Per conto di …..…..- saldo conclusione progetto_____".

1.7 Alla presente convenzione si applicano le vigenti disposizioni in tema di procedure ad evidenza pubblica e, nei limiti della relativa compatibilità, le vigenti disposizioni del codice civile in tema di obbligazioni e contratti.

ART. 2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

2.1 Il Beneficiario si impegna:

a) ad assicurare la prosecuzione e il potenziamento delle attività progettuali ammesse per gli anni precedenti ed il perseguimento dei relativi obiettivi, unitamente alla corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ivi imputabili o connessi; in ogni caso, a gestire le attività nel pieno rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nell'Invito allegato e secondo tutti i criteri ivi richiamati, non assumendo impegni senza la necessaria disponibilità finanziaria;

b) a comunicare tempestivamente l'eventuale mutamento del Responsabile del progetto con la trasmissione del relativo atto di nomina;

c) utilizzare la Posta Elettronica Certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con il DAG;

d) a sottoporre ai fini della necessaria autorizzazione, eventuali modifiche da apportare alle voci del *budget* di progetto e a comunicare tempestivamente ogni variazione delle relative modalità esecutive o del cronoprogramma

realizzativo;

e) a trasmettere, **entro il 15^ giorno del mese successivo a ciascun quadrimestre** dell'edizione in atto 1) una relazione esplicativa del suo andamento; 2) una scheda di monitoraggio riepilogativa dei costi sostenuti, delle tipologie degli interventi eseguiti e del rispetto del cronoprogramma, secondo il *format* accluso alle precedenti edizioni;

f) al completamento delle attività progettuali, trasmettere un rapporto completo sull'impiego dei fondi corredato di tutti i giustificativi contabili e finanziari sulle spese, esplicativo altresì dei risultati raggiunti e degli interventi realizzati;

g) a far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate dal DAG, curando anche raccolta, conservazione ed invio degli atti/informazioni richieste;

h) a comunicare al DAG la **data di inizio** delle attività inerenti alla presente edizione progettuale;

i) ad individuare i soggetti attuatori degli interventi mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente (cfr. D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 165/2001, L. n. 241/1990, D.lgs. n. 117/2017) e ad assicurare che il ricorso a figure professionali esterne avvenga nel rispetto di criteri adeguatamente selettivi, predefiniti e trasparenti e che l'erogazione delle corrispondenti prestazioni rispecchi la normativa deontologica del settore di riferimento;

j) a gestire tutte le attività nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato, della normativa in materia di appalti pubblici, nonché della normativa di settore;

k) a provvedere agli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, come modificati ed integrati dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 recante la "Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" e ss.mm.ii.;

l) a rispettare le norme sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

m) a rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;

n) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

o) a richiedere e comunicare tempestivamente il **Codice unico di progetto-CUP**, assicurando i relativi adempimenti rispetto agli obblighi di cui alla correlata disciplina normativa,

p) a rispettare i massimali di costo orario, per i professionisti esterni, come previsti per legge e, ove non incompatibili, nell'Invito ad aderire dell'annualità 2023, qui da aversi integralmente richiamato.

ART. 3 –VERSAMENTO DELLE SOMME EROGATE

3.1 Le somme erogate saranno versate sul conto di Tesoreria Unica dello Stato n. …….. intestato alla Regione ….. (da compilare a cura della Regione) e dovranno essere destinate al pagamento delle attività previste nel progetto ammesso al finanziamento.

3.2 L'Amministrazione erogherà il finanziamento in unica soluzione, salvo l'obbligo di puntuale e periodica rendicontazione gravante sul Beneficiario, nei termini di cui al precedente articolo, da tenere distinta rispetto alle rendicontazioni sulle precedenti annualità di progetto.

ART. 4 – SANZIONI E REVOCHE

4.1 Per eventuali violazioni e/o inadempimenti agli obblighi attuativi gravanti sul Beneficiario, l'Amministrazione potrà concedere un termine ragionevole per consentire di porre termine agli stessi.

4.2 L'inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento comporta la sospensione del finanziamento e, nei casi gravi, la revoca con correlativa facoltà di recupero delle somme erogate. Il contributo assegnato potrà essere revocato in tutto o in parte ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, salvo il rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento.

4.3 L'Amministrazione potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

ART. 5 – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

5.1 Tutti i dati contenuti nella presente convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità dell'ente Beneficiario in termini conformi al Reg. (UE) 2016/679, al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 - c.d. *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati* o GDPR) e, ove applicabili, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla *protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali*).

5.2 Le parti si danno atto, in particolare, che il trattamento dei dati personali funzionali alle attività di cui alla iniziativa progettuale saranno effettuati in qualità di autonomi Titolari secondo quanto previsto dall'art. 4 GDPR e, in ogni caso, nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione delle finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione vigenti in materia di protezione dei dati e nei limiti di quanto previsto dalla regolamentazione di settore, incluso il d.lgs. 196/2003.

5.3 I dati saranno trattati esclusivamente per i fini connessi all'attuazione della presente convenzione; ciascuna Parte potrà avere accesso ai dati personali rispettivamente trattati ed ottenere dalla controparte la rettifica di eventuali informazioni incomplete/imprecise; ai fini del monitoraggio periodico e degli adempimenti sulla regolarità contabile e sulla giustificazione delle spese, il Beneficiario si atterrà in particolare ad un criterio di minimizzazione, evitando la comunicazione di dati non necessari allo scopo e curando, in ogni caso, l'anonimizzazione e/o pseudo-anomizzazione degli identificativi degli autori e/o delle vittime di reato che siano stati acquisiti/gestiti in sede di interventi assistenziali, ed ogni forma di divulgazione a terzi, se non prescritto per adempiere a precisi obblighi di legge e/o ordini dell'autorità giudiziaria.

5.4 Per quanto nella propria disponibilità, le parti si dichiarano che i dati personali qui forniti sono esatti e veritieri, sollevandosi a vicenda da eventuali responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.

5.5 Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. Il trattamento sarà effettuato, in ogni caso, con le misure tecnico-organizzative idonee al livello di rischio configurabile, in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza ed impedire l'accesso o utilizzo non autorizzato sia dei dati personali sia degli strumenti impiegati nel loro trattamento. Gli stessi saranno, in particolare, trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione e limitazione della durata di conservazione, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati al fine di dare esecuzione alla presente Convenzione e, in ogni caso, non eccedente quello massimo previsto dalla legge.

5.6 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste anche in relazione alla documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, eccettuati i dati che siano o divengano di pubblico dominio in conformità delle disposizioni nazionali o sovranazionali della disciplina di settore.

5.7 Nel caso di ricorso a figure qualificabili come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, per il supporto nella lavorazione degli interventi/misure progettuali, il Beneficiario curerà oltre alla formalizzazione di tale nomina (art. 28 GDPR), che il soggetto designato presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, e di adozione di appropriate misure tecniche ed organizzative, di modo che il trattamento sia conforme alle previsioni del GDPR e della normativa di settore e che i prestatori e/o collaboratori dei Responsabili siano adeguatamente istruiti e tenuti secondo gli obblighi di riservatezza e rispetto dei principi vigenti sulla protezione dei dati personali.

5.8 Il Beneficiario è responsabile altresì per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché di eventuali terzi affidatari, degli obblighi di riservatezza anzidetti; per quanto di competenza come Titolare del trattamento assicura, nel proprio assetto organizzativo, la designazione dei soggetti autorizzati a trattare dati di natura personale implicati dall'attuazione della Convenzione e l'impartizione delle relative istruzioni, direttive e formazione nel rispetto del d.lgs. 196/2003, del d.lgs. 51/2018 (ove pertinente) e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. (UE) n. 2016/679).

5.9 Salve - nei rispettivi ambiti e qualifiche a fini "privacy" - le previsioni dell'art. 82 GDPR, in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Amministrazione si riserva di assumere determinazioni ai sensi dell'art.

4; resta inteso che il Beneficiario manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da ogni perdita, contestazione e/o responsabilità, derivanti da violazioni della normativa in tema di trattamento e protezione dei dati personali, anche se imputabili a condotta (attiva e/o omissiva) di suoi agenti e/o enti affidatari, sub-contraenti o sub-fornitori.

ART. 6 – CONFLITTO D'INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ

6.1 Il Beneficiario si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ovvero eliminare ogni rischio di conflitto di interesse o incompatibilità che possa incidere, anche indirettamente, sull'imparzialità e l'obiettività della presente convenzione.

6.2 Ogni situazione che costituisce o può costituire un conflitto d'interesse o una condizione di incompatibilità durante l'esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata alla Amministrazione. Il Beneficiario deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare l'idoneità delle misure adottate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive, con salvezza in ogni caso delle determinazioni previste ai sensi dell'art. 4, ricorrendone i presupposti.

ART.7 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

7.1 Il Beneficiario non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo i) il caso fortuito, ii) le ipotesi di forza maggiore, iii) gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati. L'Amministrazione si riserva il diritto di valutare la gravità dei motivi addotti. In caso di effettiva sospensione, si riserva in ogni caso di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo art. 8.

ART. 8 – RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

8.1 L'Amministrazione può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

a. per giusta causa. È da intendersi "giusta causa di recesso", a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la convenzione;

b. in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.

8.2 Il Beneficiario ha diritto a trattenere il contributo per la quota parte di progetto eseguito (purché correttamente ed utilmente, nel pieno rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ART.9 – RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO

9.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario comunicherà all'Amministrazione la rinuncia parziale o totale al finanziamento.

9.2 Il Capo del Dipartimento valuterà la richiesta di rinuncia al contributo e verificherà che le somme vengano corrisposte dal Beneficiario nella misura corretta. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti, saranno attivate le opportune procedure di recupero coattivo.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

10.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

ART. 11 – ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

11.1 Tutte le modifiche alla presente convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora siano previste in forma scritta e siano debitamente sottoscritte dalle parti.

Firma	**Firma**
Per il Beneficiario	**Firma per il DAG** **Il Capo Dipartimento** **Antonia Giammaria**